

CONTRATTO DI COMODATO CENTRO SOCIO EDUCATIVO "LA ROSA" DI NIBIONNO

Addi ventuno del mese di dicembre dell'anno duemilaquattro

Tra:

Il COMUNE DI NIBIONNO, rappresentato dalla Sig.ra Torricelli Franca, nata a Nibionno (LC) il 01.01.1963, residente a Nibionno in Via Parini n. 10/E, in qualità di Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Nibionno, di seguito denominato "Comune", autorizzata alla stipulazione del presente contratto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2004, resa esecutiva ai sensi di legge, allegata in copia

e

l'ASSOCIAZIONE "GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAPS" con sede a Nibionno in Località Molino Nuovo n. 3, rappresentata dal Sig. Giovenzana Francesco, nato a Como il 14.09.1953, residente a Bulciago in Via Cesare Cantù n. 41, in qualità di Presidente dell'Associazione "Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps", di seguito denominata "Associazione"

Premesso:

- che in data 14.04.1989 si è costituita l'Associazione "Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps" con sede in Nibionno e che la stessa è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 5603 del 27.03.1990;
- che sul territorio comunale in Loc. Molino Nuovo n. 3 ha sede, in locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale, un centro socio educativo per assistere individui portatori di handicaps non inseribili in altre strutture;
- che l'Amministrazione Comunale ha già ritenuto opportuno regolamentare il funzionamento di detto Centro con apposito Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.06.1998 e successivamente integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2002, esecutive ai sensi di legge;
- che la suddetta Associazione svolge un importante ruolo da tempo nei confronti di soggetti disabili gravi e gravissimi che necessitano di una continua e specifica assistenza, mirando alla crescita evolutiva e all'integrazione sociale degli stessi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno continuare a collaborare con l'Associazione per l'esecuzione del sopracitato Regolamento, anche con l'obiettivo di perseguire il principio di sussidiarietà e di promozione del ruolo del volontariato;
- che per il trasferimento di titolarità della gestione del C.S.E. "La Rosa" all'Associazione suddetta l'ASL di Lecco, con nota del 26.02.2004 prot. n. 13083/04, qui pervenuta il 02.03.2004 prot. n. 2286, chiede, tra l'altro, che l'Associazione abbia l'effettiva e dimostrata disponibilità del fabbricato oggetto del presente comodato, sede del servizio accreditato;
- che con nota del 30.04.2004, qui pervenuta il 03.05.2004 prot. n. 4790, l'Associazione "Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps" di Nibionno comunica che sta approntando la documentazione necessaria per il trasferimento della titolarità della gestione del C.S.E. e chiede un atto che dimostri l'effettiva disponibilità dell'immobile;
- che con nota del 21.06.2004, qui pervenuta il 21.06.2004 prot. n. 6802, l'Associazione "Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps" richiede una deliberazione di consenso al trasferimento della titolarità del servizio erogato dal C.S.E. dal Comune di Nibionno all'Associazione predetta, come indicato nella visita di controllo del servizio di accreditamento e vigilanza del Dipartimento ASSI di Lecco;

- che il Consiglio di Amministrazione di tale Associazione nella seduta del 23.09.2004 con verbale n. // ha approvato il comodato suddetto ed ha espresso la volontà di assumersi la titolarità di ente gestore del C.S.E. "La Rosa" di Nibionno.

Tutto quanto sopra premesso, tra l'Amministrazione Comunale di Nibionno e l'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps di Nibionno si concorda e stipula quanto segue:

ART. 01

Il Comune concede in comodato, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, all'Associazione l'uso dei locali siti in NIBIONNO - Loc. Molino Nuovo n. 3 -, come da planimetria allegata, per collocarvi il Centro Socio Educativo denominato "La Rosa", legalmente accreditato dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/986 del 03.08.2000.

Viene tassativamente escluso, fin d'ora, ogni utilizzo per attività politica o partitica.

L'inosservanza di tali condizioni produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Associazione.

ART. 02

Il presente contratto di comodato ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dall'01.01.2005 e scadenza il 31.12.2014.

L'Associazione si impegna a restituire l'immobile alla scadenza sopraddetta.

Durante il termine convenuto, se il Comune avesse la necessità di disporre dell'immobile, dovrà mandare all'Associazione un preavviso di disdetta, con Raccomandata A.R., almeno 12 (dodici) mesi prima della data di scadenza.

ART. 03

Il Comune dà il consenso per il trasferimento della titolarità di ente gestore del C.S.E. all'Associazione la quale ne assume in proprio la gestione diretta nel rispetto delle procedure vigenti in materia.

L'Associazione si impegna a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, come pure le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, nonché quelle di pulizia, ecc...

In caso di mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, in esse comprese le riparazioni, il Comune si sostituirà all'Associazione, qualora questa non vi provveda tempestivamente per cui il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta esecuzione di tali opere.

ART. 04

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile. Nel caso in cui tali spese vengano sostenute dall'Associazione, in quanto necessarie ed urgenti, il Comune dovrà rimborsare alla stessa il relativo importo.

ART. 05

L'Associazione può apportare innovazioni all'immobile sostenendone le relative spese, previa autorizzazione scritta del Comune di Nibionno.

La mutata destinazione d'uso dell'immobile o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'Associazione.

ART. 06

L'Associazione è costituita custode dell'immobile concesso in comodato ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa nonché si assume ogni responsabilità civile in relazione allo svolgimento della propria attività nell'immobile concesso in comodato per i danni arrecati ai locali di che trattasi. A tal proposito viene stipulata un'apposita polizza assicurativa n. 664810081252 del 02.12.2004 con l'Agenzia Mazzoleni Assicurazioni – Agenzia Generale Milano Assicurazioni di Oggiono relativa alla R.C.T. fabbricato e conduzione ed un'apposita polizza assicurativa n. 6648100812054 del 02.12.2004 con l'Agenzia Mazzoleni Assicurazioni – Agenzia Generale Milano Assicurazioni di Oggiono relativa al rischio locativo – Ricorso terzi - Incendio, trasmettendone copia al Comune, prima della stipulazione del presente contratto.

ART. 07

L'Associazione dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 08

Per quanto non previsto, nel presente contratto vengono richiamati gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Nibionno
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
AFFARI GENERALI
CULTURA E TEMPO LIBERO
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Torricelli Franca



[Handwritten signature]


Per l'Associazione "Genitori ed Amici dei Portatori di Handicaps"

IL PRESIDENTE

Giovenzana Francesco


[Handwritten signature]

IPS



II, III, IV

I



D. II

